

Comune di Bettola
Provincia di Piacenza

Regolamento
per l'organizzazione
ed il
funzionamento del
Consiglio Comunale

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Definizione
- Art. 2 – Indicazione degli organi
- Art. 3 – Ambito della legge
- Art. 4 – Ambito del Regolamento
- Art. 5 – Entrata in carica e durata del mandato consiliare
- Art. 6 – Decadenza
- Art. 7 – Dimissioni dalla carica di consigliere
- Art. 8 – Sospensione del consigliere a sua supplenza

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI SPECIALI

TITOLO I DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI

- Art. 9 – Attribuzioni del Consiglio
- Art. 10 – Prerogative dei consiglieri
- Art. 11 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 12 – Informazione e documentazione
- Art. 13 – Incarichi a consiglieri

CAPO 1^: GLI ORGANISMI CONSILIARI

- Art. 14 – Organismi del Consiglio

SEZIONE I: IL PRESIDENTE

- Art. 15 – Definizione
- Art. 16 – Poteri

SEZIONE II: I GRUPPI

- Art. 17 – Costituzione

SEZIONE III: LE COMMISSIONI

- Art. 18 – Commissioni speciali
- Art. 19 – Pubblicità delle sedute

CAPO 2^: CONVOCAZIONE

- Art. 20 – Adunanze
- Art. 21 – Iniziativa
- Art. 22 – Fissazione della data
- Art. 23 – Prima convocazione
- Art. 24 – Formazione dell'ordine del giorno
- Art. 25 – Ordine del giorno aggiuntivo
- Art. 26 – Seconda convocazione
- Art. 27 – Recapito dell'avviso
- Art. 28 – Consegna
- Art. 29 – Pubblicazione e diffusione
- Art. 30 – Deposito e consultazione delle pratiche
- Art. 31 – Deposito degli emendamenti
- Art. 32 – Esposizione delle bandiere

CAPO 3^: ADUNANZA

- Art. 33 – Luogo
- Art. 34 – Sedute pubbliche e segrete
- Art. 35 – Organizzazione spaziale della sala
- Art. 36 – Vigilanza ed ausilio
- Art. 37 – Validità della seduta
- Art. 38 – Verbale della seduta precedente
- Art. 39 – Ordine dell'adunanza
- Art. 40 – Firma associata

CAPO 4^: DISCIPLINA

- Art. 41 – Comunicazioni del Presidente e dei Capigruppo
- Art. 42 – Commemorazioni iniziali
- Art. 43 – Prerogative del Presidente
- Art. 44 – Richiamo
- Art. 45 – Comportamento del pubblico
- Art. 46 – Svolgimento di sedute segrete
- Art. 47 – Inizio della seduta
- Art. 48 – Rinvio della trattazione
- Art. 49 – Comportamento dei consiglieri
- Art. 50 – Interventi
- Art. 51 – Fatto personale
- Art. 52 – Mozione d'ordine
- Art. 53 – Divieto di rinvio
- Art. 54 – Emendamenti
- Art. 55 – Emendamenti agli emendamenti
- Art. 56 – Ordine del giorno (risoluzione)
- Art. 57 – Discussione generale e particolare
- Art. 58 – Chiusura della discussione
- Art. 59 – Dichiarazione di voto
- Art. 60 – Astensione

Art. 61 – Verifica del numero legale

CAPO 5^: VOTAZIONE

- Art. 62 – Ordine e sistema di votazione
- Art. 63 – Votazione per appello nominale
- Art. 64 – Votazione per schede segrete
- Art. 65 – Votazione ripetute e ballottaggio
- Art. 66 – Disciplina delle votazioni
- Art. 67 – Proclamazione del risultato

CAPO 6^: INTERROGAZIONI ED ALTRE ISTANZE

- Art. 68 – Potestà dei consiglieri
- Art. 69 – Termine massimo per la risposta
- Art. 70 – Interrogazione
- Art. 71 – Risposta orale
- Art. 72 – Risposta scritta
- Art. 73 – Interpellanza
- Art. 74 – Trattazione
- Art. 75 – Mozione
- Art. 76 – Abbinamento e limitazioni
- Art. 77 – Domande di attualità
- Art. 78 – Segnalazioni e raccomandazioni

CAPO 7^: ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DEI CITTADINI

- Art. 79 – Iniziativa
- Art. 80 – Istanza
- Art. 81 – Petizione
- Art. 82 – Informazione del Consiglio
- Art. 83 – Proposta

CAPO 8^: VERBALIZZAZIONE

- Art. 84 – Compiti del Segretario
- Art. 85 – Attività di ausilio del Presidente
- Art. 86 – Processo verbale
- Art. 87 – Deliberazioni
- Art. 88 – Custodia e raccolta

TITOLO II DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

- Art. 89 – Entrata in carica del Sindaco e durata del mandato
- Art. 90 – Mozione di sfiducia
- Art. 91 – Dimissioni
- Art. 92 – Sostituzione
- Art. 93 – Comunicazione dei nomi degli assessori

- Art. 94 – Cessazione del Sindaco e decadenza della Giunta
Art. 95 – Stato di attuazione del programma amministrativo

***TITOLO III
DELLE NOMINE***

- Art. 96 – Campo d'applicazione
Art. 97 – Informazione
Art. 98 – Candidature
Art. 99 – Valutazione
Art. 100 – Nomina

***TITOLO IV
DEI RAPPORTI CON ALTRI ORGANI ED ENTI***

CAPO 1^: RAPPORTI CON STRUTTURE AZIENDALI E CONSORTILI

- Art. 101 – Rapporti con le Aziende ed Istituzioni
Art. 102 – Rapporti coi Consorzi e con gli Enti convenzionati

CAPO 2^: RAPPORTI CON L'ORGANO DI CONTROLLO

- Art. 103 – Responsabilità
Art. 104 – Chiarimenti in via breve ed udienze
Art. 105 – Relazione al Consiglio
Art. 106 – Controllo eventuale

CAPO 3^: RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- Art. 107 – Titolarità

***PARTE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI***

- Art. 108 – Entrata in vigore del Regolamento
Art. 109 – Modificazioni successive
Art. 110 – Diffusione del Regolamento
Art. 111 – Rinvio ed interpretazione

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Definizione

1. Il Comune – quale Ente autonomo nei limiti delle leggi vigenti – rappresenta tutti gli interessi della Comunità locale.
2. La sua opera, nella varietà delle diverse componenti, è rivolta a valorizzare la personalità di ogni cittadino, salvaguardando cultura e tradizioni dell'intera comunità.

ART. 2 Indicazione degli organi

1. Sono organi del Comune:
 - a) il Consiglio
 - b) il Sindaco
 - c) la Giunta.

ART. 3 Ambito della legge

1. La legge dello Statuto disciplina:
 - a) l'elezione del Consiglio;
 - b) la durata in carica dello stesso;
 - c) il numero dei consiglieri assegnati;
 - d) la posizione giuridica degli amministratori;
 - e) i casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
 - f) la procedura dei ricorsi;
 - g) l'elezione e la durata in carica del Sindaco;
 - h) le modalità per la nomina della Giunta;
 - i) le indennità spettanti agli amministratori.

ART. 4 Ambito del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in ossequio ai precetti recati dalle disposizioni statutarie riguardanti il Consiglio Comunale, investe ogni aspetto operativo e funzionale del Consiglio stesso, dei suoi componenti e degli organismi intrinseci o collaterali.

ART. 5 Entrata in carica e durata del mandato consiliare

1. I consiglieri entrano in carica al momento della loro proclamazione e, in caso di surrogazione, appena adottata la deliberazione di convalida, da dichiarare immediatamente esecutiva.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio; peraltro, dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali, il Consesso adotta soltanto gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 6
Decadenza

1. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga alle riunioni per cinque consecutive sedute.
2. La decadenza è dichiarata (con votazione palese) dal Consiglio su proposta del Sindaco o anche di un singolo consigliere.
3. La proposta di decadenza dev'essere notificata all'interessato almeno quindici giorni prima della riunione consiliare fissata per discuterne; l'interessato, entro il tassativo termine di dieci giorni dal ricevimento, può far pervenire le proprie deduzioni da sottoporre al Consiglio unitamente alla proposta.

ART. 7
Dimissioni dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate, con dichiarazione sottoscritta personalmente, al Consiglio.
2. Le dimissioni sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 8
Sospensione del consigliere e sua supplenza

1. Quando un consigliere sia sospeso per uno dei motivi previsti dalla legge, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla sostituzione temporanea a norma di legge.
2. Il consigliere che lo sostituisce assume la denominazione di supplente ed esercita, sino alla cessazione della sospensione del consigliere sostituito, le sue funzioni.

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI SPECIALI

TITOLO I
DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI

ART. 9
Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico – amministrativo di tutta l'attività del Comune, delle sue Aziende e delle sue Istituzioni.
2. La competenza specifica del Consiglio è indicata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti riservati dalla legge al Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, eccettuate le deliberazioni riguardanti le variazioni di bilancio che, a pena di decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi alla loro adozione.

ART. 10

Prerogative dei consiglieri

1. Ogni consigliere, in quanto eletto dal popolo, esercita, senza vincolo di mandato, le attribuzioni spettanti al Consesso di cui fa parte.
2. Il consigliere supplente, esercitando le stesse funzioni del consigliere temporaneamente sostituito, gode delle medesime prerogative.

ART. 11

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha il dovere di partecipare attivamente alle sedute del collegio nonché degli altri organismi consiliari.
2. Egli ha il diritto di intervenire, svolgendo senza limitazioni le funzioni con le modalità dettate dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 12

Informazione e documentazione

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.
2. Per le informazioni riservate il consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco.
3. Il diritto di informazione previsto nei precedenti commi riguarda anche le Aziende e le Istituzioni del Comune.

ART. 13

Incarichi a consiglieri

1. Il Consiglio può affidare speciali incarichi a uno o più dei suoi componenti su materie particolari, nei limiti, nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio stesso.
2. Il consigliere che abbia ricevuto un incarico è tenuto ad assolverlo, riferendo – periodicamente e, comunque, alla conclusione di esso – al Consiglio, o per iscritto o direttamente in seduta.

CAPO 1^: GLI ORGANISMI CONSILIARI

ART. 14 Organismi del Consiglio

1. Sono organismi del Consiglio:
 - a) il Presidente;
 - b) i gruppi consiliari;
 - c) le Commissioni consiliari.

SEZIONE I: IL PRESIDENTE

ART. 15 Definizione

1. Presidente del Consiglio è il Sindaco o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi di quanto dispone il successivo articolo 92.
2. Quando sia assente o impedito anche il sostituto, è Presidente il consigliere anziano.
3. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato la più elevata cifra individuale a' sensi di legge, eccettuati il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco non eletti.
4. Quando il consigliere anziano sia assente o impedito o rifiuti di presiedere l'assemblea, è considerato tale il consigliere presente e consenziente che – dopo di lui – abbia riportato la cifra individuale più elevata.

ART. 16 Poteri

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
2. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annunzia il risultato delle votazioni.
3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto.

SEZIONE II: I GRUPPI

ART. 17 Costituzione

1. Il Consiglio si articola in gruppi consiliari, composti anche di un solo consigliere.
2. Ogni consigliere eletto deve, entro trenta giorni dall'entrata in carica, dichiarare per iscritto al Sindaco a quale gruppo intenda aderire; in mancanza di espressa dichiarazione, il consigliere si ritiene appartenente al gruppo costituito dalla lista in cui è risultato eletto.
3. Ciascun gruppo elegge un Presidente (capogruppo) in una riunione del gruppo appositamente convocata dal Sindaco alla presenza dello stesso o di un suo delegato ovvero, in caso di assenza, dandone comunicazione scritta al Sindaco; se la designazione non perviene entro trenta giorni dalla richiesta del Sindaco ovvero dalla cessazione del precedente capogruppo, viene considerato capogruppo il candidato alla carica di Sindaco proclamato consigliere o, in mancanza, il consigliere non componente la Giunta che, fra gli appartenenti al gruppo, sia anziano secondo il criterio stabilito dal precedente articolo 15.
4. Qualora il membro di un gruppo consiliare intenda aderire ad altro gruppo o costituirsi in un gruppo autonomo, ne deve dare annuncio in Consiglio e comunicazione scritta al Segretario.

SEZIONE III: LE COMMISSIONI

ART. 18 Commissioni speciali

1. Per affrontare problemi specifici, il Consiglio può avvalersi della preventiva consultazione delle Commissioni temporanee o speciali previste dallo Statuto.

ART. 19 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni temporanee o speciali sono pubbliche se così è stabilito al momento della costituzione; a tal fine una copia dell'avviso di convocazione ed una copia del verbale sommario devono essere pubblicate tempestivamente, prima e dopo la seduta, all'albo pretorio.

CAPO 2^: CONVOCAZIONE

ART. 20 Adunanze

1. Le adunanze del Consiglio sono tutte ordinarie; sono straordinarie quelle convocate per richiesta o della quinta parte dei consiglieri assegnati al Comune o del Prefetto.
2. Sono urgenti le adunanze dichiarate tali al momento della convocazione in conseguenza della natura degli argomenti da trattare.

ART. 21 Iniziativa

1. L'iniziativa della convocazione del Consiglio spetta:
 - al Sindaco
 - alla quinta parte dei consiglieri assegnati al Comune, i quali devono presentare apposita richiesta scritta e sottoscritta da ciascuno dei richiedenti (in tale ipotesi, nella richiesta vanno indicati gli argomenti da trattare e le ragioni che giustificano la riunione consiliare).
2. L'iniziativa per la riunione del Consiglio spetta pure al Prefetto.

ART. 22 Fissazione della data

1. La data delle adunanze è stabilita dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, a' sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 92 del presente Regolamento.
2. Il Sindaco, quando la richiesta è fatta dai consiglieri, fissa la convocazione del Consiglio, da tenersi entro venti giorni dalla richiesta stessa.
3. Quando l'iniziativa della convocazione parte dal Prefetto, la data dell'adunanza è stabilita dal Sindaco, previa intesa con il medesimo.

ART. 23 Prima convocazione

1. La prima adunanza dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

ART. 24 Formazione dell'ordine del giorno

1. Oltre ai titolari dell'iniziativa, possono proporre, per iscritto, la trattazione di singole questioni, nell'ordine:
 - a) la Giunta;
 - b) i singoli consiglieri;
 - c) i cittadini in forma collettiva;
 - d) gli altri Enti locali (Regione, Provincia).

2. Il Sindaco non ha l'obbligo di includere nell'ordine del giorno quelle proposte pervenute dai soggetti di cui alle lettere b – c del precedente comma 1 che siano formulate in maniera imprecisa o equivalgano ad altri strumenti regolamentari (come interrogazioni, memorie); del diniego il Sindaco informa tempestivamente i proponenti, nella persona del primo firmatario.
3. Una proposta avanzata dai soggetti di cui alle lettere b – c del precedente comma 1 non può essere ripresa quando riguardi un argomento già trattato e non siano trascorsi centottanta giorni dalla trattazione stessa.
4. Le proposte pervenute dai soggetti di cui alle lettere b – c del precedente comma 1 devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, previo avvalimento del competente ufficio comunale; incombe al Sindaco di acquisire, se del caso, i pareri dei Responsabili nonché l'attestazione di copertura finanziaria come prescritto dalla legge.
5. L'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno è stabilita dal Sindaco nella sequenza:
 - a) comunicazione del Presidente;
 - b) annullamenti o rinvii per chiarimenti da parte dell'Organo di controllo;
 - c) ratifiche di deliberazioni d'urgenza;
 - d) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
 - e) oggetti indicati dal Sindaco, dalla Giunta, dal quinto dei consiglieri (qualora la richiesta della quinta parte dei consiglieri venga ritenuta urgente, questa viene inserita dopo le ratifiche);
 - f) oggetti proposti dai singoli consiglieri, dai cittadini in forma collettiva;
 - g) richieste dell'Autorità governativa;
 - h) richieste della Regione;
 - i) richieste della Provincia;
 - l) interrogazioni;
 - m) interpellanze;
 - n) mozioni.
6. Se un argomento dev'essere trattato in seduta segreta anziché pubblica, ciò viene indicato nell'avviso.
7. Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

ART. 25

Ordine del giorno aggiuntivo

1. Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.
2. Di norma l'ordine del giorno aggiuntivo va consegnato con le stesse modalità già seguite per l'invio dell'ordine del giorno principale, a meno che l'aggiunta non abbia carattere d'urgenza, nel qual caso si seguono le relative modalità.

ART. 26
Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente, dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. La seduta di seconda convocazione deve tenersi ad almeno ventiquattr'ore di distanza da quella disertata; la convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, consegnati ai consiglieri con le modalità e termini seguiti per la prima convocazione.
3. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa dovesse rendersi necessaria, l'avviso per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.
4. Quando, nelle sedute d'urgenza, la maggioranza dei consiglieri presenti abbia differito al giorno successivo tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, non si fa luogo ad avviso, se non per i soli consiglieri assenti, da recapitare almeno sei ore prima della nuova seduta;

ART. 27
Recapito dell'avviso

1. Il Segretario, in relazione alle disposizioni impartite dal Sindaco, deve far pervenire ad ogni consigliere l'avviso convocazione.
2. Detto avviso deve essere consegnato al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, non computandosi il giorno di consegna dell'avviso né quello fissato per la riunione.
3. Per le sedute d'urgenza, l'avviso va consegnato ventiquattr'ore prima.

ART. 28
Consegna

1. L'avviso di convocazione va consegnato al domicilio del consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente, purché la consegna sia fatta a persona dal consigliere stesso indicata.
2. Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di cui è consigliere e può indicare la persona alla quale vanno consegnati gli avvisi, in tale ipotesi l'avviso va consegnato al domicilio indicato dal consigliere con le stesse modalità previste al precedente comma 1.
3. Il personale incaricato della consegna deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

ART. 29
Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario comunale, all'albo pretorio contestualmente al recapito ai consiglieri nonché alla bacheca comunale esterna.
2. Il Comune provvede, compatibilmente con le esigenze di bilancio, a pubblicizzare le sedute del Consiglio servendosi dei mezzi più idonei.

ART. 30
Deposito e consultazione delle pratiche

1. Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione o, quanto meno, quarantott'ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, occorre depositare, nella sala delle riunioni ovvero presso l'ufficio del Segretario, tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare.
2. Ogni consigliere può prenderne visione nei giorni e nelle ore d'ufficio, fatte salve deroghe concesse dal Sindaco su richiesta scritta del consigliere per particolari esigenze debitamente comprovate.
3. I responsabili dei vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.
4. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.
5. Ogni consigliere può chiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli uffici comunali; a tal fine il consigliere deve rivolgersi al Sindaco che, vagliata la richiesta, impartirà le conseguenti disposizioni.
6. A disposizione dei consiglieri viene depositata, nella sala delle riunioni ovvero presso l'ufficio del Segretario, una copia del verbale della seduta precedente; di esso i consiglieri possono richiedere estratto – copia della parte che interessa.

ART. 31
Deposito degli emendamenti

1. Ogni consigliere può depositare, mediante consegna al Segretario, emendamenti scritti alle proposte di deliberazione, non oltre il termine di dodici ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.
2. Si prescinde dal deposito per quegli emendamenti riguardanti la forma lessicale o sintattica.
3. Il mancato deposito preventivo non fa venir meno il diritto del consigliere di presentare emendamenti marginali o comunque non sostanziali direttamente in seduta.

ART. 32
Esposizione della bandiera

1. Nei giorni in cui il Consiglio tiene seduta, la bandiera della Repubblica viene esposta al balcone principale del Palazzo civico.

CAPO 3^: ADUNANZA

ART. 33
Luogo

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede municipale.
2. Può il Sindaco, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo; in tale ipotesi la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala della riunione e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. Per le riunioni fuori della sede municipale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno ventiquattro ore prima dall'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, nonché sui giornali di maggiore diffusione locale, servendosi – se del caso – degli altri mezzi di informazione.

ART. 34
Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute consiliari sono normalmente pubbliche; sono segrete quelle che, nell'avviso di convocazione, siano definite tali perché prevedano la trattazione di questioni concernenti persone o che involgano apprezzamenti sulle doti e qualità di esse ovvero sulla condotta, sui meriti e sui demeriti delle medesime.
2. Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

ART. 35
Organizzazione spaziale della sala

1. Nella sala delle riunioni idonei spazi devono essere destinati per il pubblico e per gli addetti alla stampa e ai mezzi di informazione, nonché per le persone eventualmente invitate.
2. Il Ministro per l'Interno o il Prefetto possono sempre assistere alle sedute del Consiglio o direttamente o a mezzo di loro rappresentanti.

ART. 36
Vigilanza ed ausilio

1. Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale idoneo servizio di ordine e di vigilanza.

2. Il Segretario dovrà predisporre, se del caso, la presenza negli uffici di idoneo personale, capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare.

ART. 37
Validità della seduta

1. All'ora stabilita per la riunione, chi la deve presiedere, unitamente al Segretario, si reca nella sala consiliare.
2. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei consiglieri presenti è tale da renderla valida; il quorum funzionale, infatti, è stabilito nella metà dei componenti il Consiglio.
3. A tale fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei presenti e, qualora questi non siano almeno la metà dei componenti assegnati al Comune, dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.
4. Qualora sia trascorsa un'ora da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta senza che sia stato raggiunto il numero legale, essa va dichiarata deserta.
5. Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.
6. Per la validità della seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri.
7. Una volta dichiarata aperta la seduta, il Presidente designa tre consiglieri (uno dei quali appartenente ad un gruppo di minoranza se presente) per disimpegnare le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni da tenersi nel corso della seduta.

ART. 38
Verbale della seduta precedente

1. Prima di iniziare i lavori, viene data lettura del verbale relativo alla seduta precedente, redatto dal Segretario ai sensi del successivo articolo 86.
2. Sull'approvazione del verbale il Consiglio non può aprire la discussione; ogni consigliere, però, ha diritto di fare in merito eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero.

ART. 39
Ordine dell'adunanza

1. Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio può sempre disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con decisione da prendersi a maggioranza dei presenti.
3. La proposta d'inversione spetta al Presidente, a ciascun gruppo ed anche ad un singolo consigliere.

ART. 40
Firma associata

1. Ogni consigliere può firmare risoluzioni, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri; agli effetti, però, della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.
2. Qualora, al momento della discussione, il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

CAPO 4^: DISCIPLINA

ART. 41
Comunicazioni del Presidente e dei capigruppo

1. Il Presidente ed i capigruppo possono fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione.
2. Sulle comunicazioni del Presidente e dei capigruppo possono essere presentate mozioni, che verranno iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

ART. 42
Commemorazioni iniziali

1. A ciascun consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale.
2. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di dieci minuti.

ART. 43
Prerogative del Presidente

1. Il Presidente dell'assemblea dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.
2. I poteri necessari per garantire l'ordine del consiglio nell'aula spettano al Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente.
3. Per la polizia della parte dell'aula riservata al pubblico i poteri spettano al Presidente; che li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza di agenti della polizia municipale.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 44
Richiamo

1. Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendano nel discutere ed i consiglieri che interrompano o che comunque turbino lo svolgimento dell'adunanza.
2. Se un consigliere si discosta dall'osservanza della legge o del presente Regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.
3. Il consigliere colpito dal detto provvedimento può fare appello al Consiglio per presentare le sue spiegazioni e, qualora il Consesso le accolga, con votazione a maggioranza dei presenti, il Presidente deve ridare la parola al consigliere.

ART. 45
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni nonché megafoni, manifesti, cartelloni, striscioni e simili; il pubblico dovrà rimanere in silenzio.
2. Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i responsabili degli uffici, gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni e le altre persone eventualmente invitate, gli addetti stampa.
3. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordine ed anche ordinare l'arresto; ove il pubblico non si attenga alle disposizioni impartite o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l'aula.
4. In caso di protrate intemperanze del pubblico o, addirittura, di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico dei responsabili.

ART. 46
Svolgimento di sedute segrete

1. Alle sedute segrete, oltre ai consiglieri, deve assistere solo il Segretario, qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte dal consigliere designato seduta stante dal Presidente.

ART. 47
Inizio della seduta

1. Dopo le formalità di cui al precedente articolo 44, il Presidente procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare complessivamente la durata di quindici minuti e successivamente pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 48
Rinvio della trattazione

1. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione; in tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo.
2. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

ART. 49
Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri pronunciano i loro discorsi a capo scoperto rivolgendosi al Presidente o all'intero Consiglio.
2. I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione; in caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento.
3. Ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere; persistendo l'inconcludenza dell'intervento, il Presidente lo richiama a' sensi del precedente articolo 44.
4. Sono vietate le discussioni fra consiglieri.

ART. 50
Interventi

1. Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta seguendo tale ordine di precedenza.
2. Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di dieci minuti.
3. Un consigliere può far confluire sull'intervento di altro consigliere del proprio o di altro gruppo il tempo concessogli per il proprio intervento, purché l'argomento sia il medesimo.
4. Il Consiglio può, con votazione presa a maggioranza dei presenti, stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al precedente comma 2.

ART. 51
Fatto personale

1. Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento.
2. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine.

3. Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
4. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consista il fatto personale.

ART. 52
Mozione d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.
2. Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.
3. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.
4. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio, previa breve discussione con due interventi, uno a favore ed uno contro.
5. Il Consiglio decide col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 53
Divieto di rinvio

1. Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.
2. Il relatore apre la discussione ed ha diritto di concludere; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo.

ART. 54
Emendamenti

1. Chi intende presentare emendamenti deve depositarli a' sensi del precedente articolo 31; gli emendamenti marginali o comunque non sostanziali devono essere fatti pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza, che possono essere presentati anche a voce.
2. Gli emendamenti – sia scritti sia ammessi a voce – non possono venir discussi se, incidendo rilevantemente sulla proposta di deliberazione, non siano accompagnati da pareri di regolarità e di legittimità che ne tengano nel debito conto.
3. Quando un argomento sia stato previamente deferito all'esame di una Commissione consiliare, anche gli emendamenti, tranne quelli ammessi a voce, devono essere sottoposti al vaglio della stessa Commissione, a condizione che il tempo a disposizione lo consenta.
4. La precedenza nella discussione è determinata dal momento della presentazione dell'emendamento.

ART. 55
Emendamenti agli emendamenti

1. La procedura di cui all'articolo precedente viene seguita anche per quanto riguarda gli emendamenti agli emendamenti.

ART. 56
Ordine del giorno (risoluzione)

1. E' ordine del giorno o risoluzione l'invito o la raccomandazione concernente gli aspetti operativi o la fase esecutiva dell'argomento in discussione.
2. Ogni consigliere ha diritto di presentare una risoluzione; essa deve essere scritta e va consegnata al Presidente, che ne dispone l'immediato esame da parte del Consiglio, contestualmente alla discussione sull'argomento cui si riferisce.
3. Se le risoluzioni sono più di una, la precedenza nella discussione è determinata dal momento della presentazione della risoluzione stessa.

ART. 57
Discussione generale e particolare

1. La discussione di carattere generale – quando ne ricorra il caso – precede sempre quella di carattere particolare sui singoli articoli; si procede alla discussione di questi ultimi se nessun consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.
2. Le discussioni sulle questioni procedurali ed incidentali nonché sulle eventuali richieste di sospensiva o di rinvio debbono sempre essere circoscritte e limitate a due interventi, uno a favore ed uno contro.

ART. 58
Chiusura della discussione

1. Ogni consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa, ma ciò può essere accolto soltanto se sia stato esaurito il numero dei consiglieri iscritti a parlare.
2. Il Presidente dichiara chiusa la discussione qualora la relativa proposta abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
3. Il Presidente ha sempre la facoltà di dichiarare chiusa la discussione, quando non sia stata chiesta da alcuno la parola subito dopo la relazione.

ART. 59
Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione, e comunque prima che si dia avvio alla votazione, ogni gruppo può dichiarare il proprio voto attraverso l'intervento del capogruppo o di altro consigliere.
2. Ogni dichiarazione di voto non può durare più di cinque minuti.

3. Ha diritto di dichiarare il proprio voto quel consigliere che intenda discostarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza.
4. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

ART. 60
Astensione

1. Il consigliere che intenda astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.
2. Il consigliere astenuto, il cui nome dev'essere annotato dal Segretario nel verbale, non si computa tra i votanti, ma soltanto nel numero dei presenti che rende valida la seduta.

ART. 61
Verifica del numero legale

1. Il Presidente, in ogni momento della seduta, per propria iniziativa ovvero a richiesta anche di un solo consigliere, può verificare se permanga il numero legale.
2. Tale accertamento è compiuto con la conta dei presenti; se il numero riscontrato è inferiore a quello necessario, il Presidente – prima di dichiarare sciolta la seduta per sopravvenuta diserzione – è tenuto a sospendere la seduta per non più di dieci minuti ed a procedere ad un nuovo appello nominale con le stesse modalità dettate dal precedente articolo 37.

CAPO 5^: VOTAZIONE

ART. 62
Ordine e sistema di votazione

1. L'ordine delle votazioni spetta al Presidente: vengono prima decise le mozioni d'ordine, indi le questioni procedurali ed incidentali, poi le eventuali richieste di sospensiva o di rinvio, quindi la risoluzione ed infine viene messo ai voti il partito di deliberazione.
2. Le proposte di deliberazione vengono, di norma, messe in votazione nel complesso ossia per l'intero dispositivo; il Presidente, peraltro, autonomamente o su richiesta di almeno un gruppo, può disporre la votazione per parti.
3. Se la votazione per parti riguarda un articolato, dopo le singole votazioni dev'essere indetta una votazione complessiva sull'intero testo.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per schede segrete.
5. Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Presidente.

6. Il Consiglio, sulla base della richiesta di almeno un gruppo, può stabilire, a maggioranza dei presenti, una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

ART. 63

Votazione per appello nominale

1. Nelle votazioni per appello nominale si risponde “sì” o “no” a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.
2. L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

ART. 64

Votazione per schede segrete

1. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano nei soli casi previsti nel successivo comma 3 ovvero quando per legge sia prescritto il voto limitato.
2. La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni consigliere.
3. Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone (ovvero il giudizio su di esse) nonché per la nomina di rappresentanti o Commissioni.
4. La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle Commissioni o di nomine che, per legge, spettano al Sindaco.
5. Quando le Commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

ART. 65

Votazioni ripetute e ballottaggio

1. Qualora, nelle votazioni riguardanti persone, nessuna abbia riportato la maggioranza dei votanti, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.
2. Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge; quest'ultimo si effettua fra i due candidati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti resta eletto il più anziano di età.

ART. 66

Disciplina delle votazioni

1. Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare.
2. Il consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare se è in corso o l'appello nominale o la conta dei votanti, sempreché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.
3. Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

4. Per ogni votazione effettuata, gli scrutatori assistono il Presidente nello scrutinio e nell'accertamento dei voti.

ART. 67

Proclamazione del risultato

1. Il risultato delle votazioni dev'essere proclamato a voce alta dal Presidente ed annotato dal Segretario.
2. Le schede utilizzate per le votazioni, una volta scrutinate, vengono affidate al Segretario, che ne cura personalmente la distruzione.
3. Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale riportante le firme degli scrutatori, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

CAPO 6^: INTERROGAZIONI ED ALTRE ISTANZE

ART. 68

Potestà dei consiglieri

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare domande di attualità ovvero segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza del Comune.

ART. 69

Termine massimo per la risposta

1. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato devono fornire sempre una risposta entro trenta giorni dalla presentazione.

ART. 70

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.
2. L'interrogazione è sempre scritta.
3. Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare nel rispetto dell'ordine dettato dal precedente articolo 24.
4. Nella stessa seduta non possono, di norma, essere trattate più di tre interrogazioni presentate dallo stesso consigliere.

5. Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente non può disporre che la stessa sia immediatamente discussa, ma deve consegnarla al Segretario, per essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 71

Risposta orale

1. Durante la seduta il Presidente dà lettura delle interrogazioni e risponde, o fa rispondere, dall'assessore del ramo a ciascuna di esse.
2. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo ad una breve replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni.
3. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di cinque minuti.
4. Si dà corso all'interrogazione anche se l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà la risposta all'interrogazione.

ART. 72

Risposta scritta

1. Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto; in tal caso il Presidente, anche se l'interrogante non sia presente alla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto senza dar lettura della risposta e senza che possa tenersi discussione sull'argomento.

ART. 73

Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.
2. L'interpellanza è sempre scritta.
3. L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.
4. Nella stessa seduta non possono, di norma, essere trattate più di due interpellanze presentate dallo stesso consigliere.

ART. 74

Trattazione

1. Dopo le spiegazioni date dal Presidente o dall'assessore del ramo, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.
2. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione.

3. Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.
4. Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata per prima.

ART. 75
Mozione

1. Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.
2. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.
3. Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.
4. Alle mozioni possono essere presentati emendamenti; questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.
5. Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

ART. 76
Abbinamento e limitazione

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate.
2. Trascorsa un'ora da quando si è dato inizio allo svolgimento di interrogazioni, interpellanze o mozioni, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni, ed interpellanze all'adunanza successiva, sempreché sia possibile rispettare il termine indicato dal precedente articolo 69.
3. Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentire l'espletamento nell'arco di un'ora e non sia possibile od opportuno il differimento alla seduta successiva, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

ART. 77
Domande di attualità

1. Subito dopo le comunicazioni del Presidente, questi – appurato che nessun Consigliere intenda svolgere commemorazioni di cui al precedente articolo 42 – può riservare un tempo massimo di quindici minuti per far svolgere domande di attualità e le relative pronte risposte.
2. Ogni consigliere può svolgere una sola domanda, formulata succintamente e senza preamboli, al Sindaco o ad altro assessore, purché presente; la domanda deve concernere un problema attuale di interesse locale.

3. Colui cui la domanda è rivolta deve rispondere senza indugio, in maniera concisa; comunque, se non è in grado o non vuole, può rifiutarsi di rispondere.

ART. 78

Segnalazioni e raccomandazioni

1. All'inizio di ogni adunanza, subito dopo le comunicazioni del Presidente, possono farsi delle segnalazioni o raccomandazioni al Presidente o alla Giunta o a singoli assessori.
2. Il consigliere che segnala o raccomanda non può parlare più di cinque minuti né ha diritto di replica.
3. Il Presidente risponde accettando o non accettando la raccomandazione.
4. In ogni seduta un consigliere non può fare più di una segnalazione o raccomandazione; nella stessa seduta possono fare segnalazioni o raccomandazioni non più di quattro consiglieri.

CAPO 7^: ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DEI CITTADINI

ART. 79

Iniziativa

1. Ogni cittadino può presentare al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio istanze, petizioni, proposte: non meno di 120 cittadini, sottoscrivendo con firme autenticate, possono indirizzare al Consiglio una proposta.

ART. 80

Istanza

1. L'istanza consiste nella richiesta dell'emissione di un atto rientrante nella competenza di un organo istituzionale (individuale o collegiale) con esclusione degli atti di carattere normativo.
2. L'istanza è sempre scritta e va presentata al Sindaco; ad essa il Sindaco è tenuto a dare, entro quarantacinque giorni, una risposta indicativa dell'atto emesso ovvero delle ragioni ostantive.

ART. 81

Petizione

1. La petizione consiste nella richiesta dell'emissione, da parte di un organo collegiale, di un atto avente contenuto normativo.
2. La petizione è sempre scritta e va presentata al Sindaco, il quale è tenuto a dare, entro quarantacinque giorni, una risposta indicativa dell'atto emesso ovvero delle ragioni ostantive.

ART. 82
Informazione del Consiglio

1. Le istanze e le petizioni, anche nell'ipotesi che siano indirizzate al Consiglio, non vengono trattate in seduta.
2. Di tutte le istanze e le petizioni ricevute, il Sindaco informa il Consiglio quando fa le comunicazioni di cui al precedente articolo 41.

ART. 83
Proposta

1. La proposta consiste nell'istanza ovvero nella petizione accompagnata dallo schema di atto richiesto ovvero dal testo normativo richiesto.
2. La proposta va presentata al Sindaco il quale – dopo averne fatto accertare dal Segretario la completezza – la trasmette agli uffici competenti, che devono esprimere motivato parere entro trenta giorni, dopodiché la questione va iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile, seguendo l'ordine indicato dal precedente articolo 24.

CAPO 8^: VERBALIZZAZIONE

ART. 84
Compiti del Segretario

1. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario del Comune che ha, tra l'altro, il compito di verbalizzare quanto deciso dal Consesso.
2. Il Segretario espleta le mansioni e le attribuzioni conferitegli dalla legge.
3. Il Segretario, per meglio assolvere alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.
4. In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario sono svolte dal consigliere designato seduta stante dal Presidente.
5. Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

ART. 85
Attività in ausilio al Presidente

1. Il Segretario coadiuva il Presidente in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

2. Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto a raccogliere e conservare le schede dopo che sia stato proclamato l'esito della votazione, per la successiva distruzione.

ART. 86
Processo verbale

1. Il Segretario redige il processo verbale delle sedute.
2. A tal fine, su appositi incarti progressivamente numerati, ciascuno riferito ad uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve indicare:
 - a) la data e l'ora della seduta;
 - b) il numero dei consiglieri presenti ed il nome di quelli assenti nonché di quelli che siano entrati o usciti dall'aula durante la trattazione;
 - c) l'argomento che viene trattato;
 - d) il risultato della votazione, con l'indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro la proposta o che si siano astenuti.
3. L'incarto viene siglato sul frontespizio dal Presidente e dal Segretario ed assume la denominazione di "originale provvisorio".
4. Le discussioni e gli interventi vengono annotati entro il medesimo incarto, a cura del Segretario o del personale che lo coadiuva.
5. Nell'incarto vengono inclusi i testi degli interventi (scritti o dettati), delle proposte, degli emendamenti e delle risoluzioni.
6. Oltre a tale resocontazione sommaria, può essere curata la registrazione magnetica di quanto avviene.
7. I nastri vengono custoditi dal Segretario; possono essere riascoltati dai consiglieri nei brani che interessano; il Sindaco può ordinare la trascrizione testuale ogni volta che sia stata sollevata questione sulla rispondenza del verbale alle affermazioni effettivamente rese in seduta.

ART. 87
Deliberazioni

1. Ultimata la seduta consiliare, il Segretario, sulla scorta degli originali provvisori e del resoconto sommario (se tenuto distintamente), redige in maniera completa ed organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio – secondo le norme fissate dalla legge – che vengono dallo stesso firmati unitamente al Sindaco; dispone poi per la pubblicazione degli estratti delle relative deliberazioni nei modi e termini di legge.
2. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno deve essere redatto un estratto, in forma di deliberazione.
3. L'insieme di tutti gli estratti relativi ad una seduta ne costituisce il verbale.

ART. 88
Custodia e raccolta

1. Il Segretario comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
2. Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi possibilmente rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio.
3. Ogni volume deve essere munito di un indice cronologico e di altro diviso per materia, riguardante i provvedimenti adottati.

TITOLO II
DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

ART. 89
Entrata in carica del Sindaco e durata del mandato

1. Il Sindaco entra in carica al momento della proclamazione e può svolgere le proprie funzioni dopo aver prestato giuramento.
2. Egli – se non cessa anticipatamente – rimane in carica sino alla nomina del nuovo Sindaco.

ART. 90
Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e proposta nei confronti del Sindaco, deve essere presentata al Segretario comunale.
2. Il Sindaco, cui il Segretario dà immediato avviso della presentazione della mozione di sfiducia, è tenuto a convocare il Consiglio Comunale con le procedure previste per le sedute ordinarie, fissando la data in maniera tale che la mozione venga messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione va votata per appello nominale e si ritiene approvata se riporta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

ART. 91
Dimissioni

1. Se il Sindaco si dimette, consegna la lettera al Segretario, il quale ne dà immediato avviso al Vice Sindaco ed al Consigliere anziano.
2. Il Sindaco, è tenuto a convocare il Consiglio con le procedure previste per le sedute ordinarie, fissando la data non oltre dieci giorni dalla presentazione.

3. Le dimissioni diventano irrevocabili e producono gli effetti di legge trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

ART. 92
Sostituzione

1. In caso di assenza o temporaneo impedimento, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco o, in caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vice Sindaco, da altro assessore secondo l'ordine di età, eccezion fatta per le prerogative riguardanti la convocazione e la presidenza del Consiglio, che spettano al consigliere anziano.

ART. 93
Comunicazione dei nomi degli assessori

1. Il Sindaco, nella prima adunanza successiva alle elezioni, subito dopo la convalida degli eletti e prima di proporre gli indirizzi generali di governo, comunica al Consiglio i nomi del Vice Sindaco e degli altri assessori ed i compiti specifici eventualmente a ciascuno assegnati o delegati.
2. Altrettanto si fa, alla prima seduta utile, ogni volta che uno o più assessori abbiano cessato, per qualsiasi ragione, dalla loro carica e siano stati sostituiti.

ART. 94
Cessazione del Sindaco e decadenza della Giunta

1. Quando il Sindaco abbia presentato le dimissioni e queste siano divenute irrevocabili ovvero risulti impedito permanentemente sulla base di una attestazione del Prefetto ovvero sia stato rimosso o dichiarato decaduto ovvero sia deceduto, la cessazione della carica comporta la decadenza della Giunta.
2. La Giunta resta in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

ART. 95
Stato di attuazione del programma amministrativo

1. Periodicamente e comunque in occasione dell'esame del Conto Consuntivo, il Sindaco – sulla base della relazione presentata dalla Giunta – riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione del programma amministrativo in base agli indirizzi generali di governo a suo tempo approvati.
2. Sulla relazione del Sindaco si può tenere un dibattito, nel quale i gruppi possono esprimere le valutazioni sugli aspetti esecutivi del programma amministrativo.
3. La discussione è conclusa dal Sindaco, senz'alcuna votazione in merito.

TITOLO III DELLE NOMINE

ART. 96 Campo d'applicazione

1. Il presente capo trova applicazione per tutte le nomine – attribuite al Consiglio comunale – di rappresentanti del Consiglio comunale stesso in enti, consorzi, aziende, società, associazioni ed organismi di natura pubblica o privata, ovvero in Commissioni comunali, secondo norme di legge.
2. Sono, pertanto, escluse le nomine per le quali le norme di legge o di Statuto o di regolamento ovvero le clausole convenzionali indichino direttamente la persona da eleggere ovvero prevedano la designazione del Sindaco o di un assessore ovvero del Segretario o di altro dipendente comunale.
3. Sono, inoltre, escluse le nomine di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
4. Sono, altresì, escluse le nomine per le quali la designazione della persona da nominare appartenga ad organismi estranei al Consiglio comunale.
5. Le modalità dettate dal presente capo devono essere seguite sia che vengano esercitate competenze proprie del Comune sia che si verta in materia delegata dalla Regione Emilia – Romagna.

ART. 97 Informazione

1. Di tutte le cariche da conferire o nomine da effettuare o commissioni da eleggere dev'essere data preventiva notizia ai consiglieri comunali.

ART. 98 Candidature

1. Ogni qualvolta il Consiglio debba procedere ad una nomina rientrante nel campo descritto dal precedente articolo 96, dev'essere presentata da almeno un gruppo una candidatura.

ART. 99 Valutazione

1. Il Consiglio valuta le candidature presentate in relazione ai requisiti particolari eventualmente prescritti da leggi, statuti, regolamenti, convenzioni.
2. Il Consiglio deve, preliminarmente e con particolare cura, verificare che i candidati siano eleggibili alle cariche per cui vengono proposti; deve, inoltre, accertare che non sussistano motivi di incompatibilità con altre cariche rivestite presso altri enti o istituti (pubblici o privati) ovvero con l'esercizio di attività professionale.

3. Possono essere segnalati cumuli di cariche che, ancorché compatibili, possono impedire il continuativo e proficuo esercizio del nuovo mandato.

ART. 100

Nomina

1. Nessuna carica può essere conferita (e nessuna nomina può essere effettuata e nessuna Commissione può essere eletta) se non sia stata data preventiva informazione nei modi stabiliti dal precedente articolo 97.
2. L'informazione preventiva occorre anche quando l'incarico venga prorogato o confermato.

TITOLO IV DEI RAPPORTI CON ALTRI ORGANI ED ENTI

CAPO 1^: RAPPORTI CON STRUTTURE AZIENDALI E CONSORTILI

ART. 101

Rapporti con le Aziende ed Istituzioni

1. Il Consiglio esercita le funzioni indicate dal precedente articolo 9, comma 1, rispetto alle sue Aziende ed Istituzioni mediante:
 - a) l'esame periodico, e comunque nella seduta dedicata all'esame dello stato di attuazione del programma previsto dal precedente articolo 102, dalle diverse situazioni aziendali ed istituzionali;
 - b) l'approvazione degli atti fondamentali;
 - c) la verifica dei risultati gestionali.

ART. 102

Rapporti coi Consorzi e con gli Enti convenzionati

1. Al Consiglio riferisce periodicamente, e comunque quando vengano esaminate le situazioni delle Aziende ed Istituzioni, il Sindaco o il suo delegato chiamato a far parte dell'Assemblea dei Consorzi di cui il Comune faccia parte.
2. Quando il Comune sia parte per la gestione convenzionata di un servizio o di una funzione, il Sindaco o il suo delegato riferisce periodicamente sull'andamento del servizio o della funzione convenzionata fornendo le informazioni acquisite attraverso le forme e le modalità di consultazione previste nella convenzione.

CAPO 2^: RAPPORTI CON L'ORGANO DI CONTROLLO

ART. 103

Responsabilità

1. Responsabile di quell'aspetto della fase di integrazione dell'efficacia degli atti deliberativi rappresentato dal controllo è il Segretario.
2. Incombe al Segretario l'invio, contestualmente alla pubblicazione, delle deliberazioni consiliari soggette al controllo al competente organo regionale.

ART. 104

Chiarimenti in via breve ed udienze

1. Se il Presidente dell'Organo di controllo o il Segretario (ovvero il funzionario responsabile del procedimento) chiede in via breve delucidazioni, esse vengono fornite, rispettivamente, dal Sindaco o dal Segretario.
2. Spetta al Sindaco od a chi ne fa le veci in ossequio al precedente articolo 92, chiedere, se del caso, di essere invitato alle sedute dell'Organo di controllo quando si discuta di atti del Comune; egli interviene facendosi accompagnare da altri componenti della Giunta o del Consiglio nonché dal Segretario o da altri dipendenti o da esperti.

ART. 105

Relazione al Consiglio

1. Di ogni provvedimento adottato dall'Organo di controllo su deliberazioni consiliari (si tratti di annullamento o di richiesta di chiarimenti), viene riferito nella prima seduta utile.
2. Le controdeduzioni alle ordinanze interlocutorie sono rese dal Consiglio quando esse costituiscano modifica o integrazione della motivazione ovvero del dispositivo; in caso contrario sono fornite dal Sindaco.

ART. 106

Controllo eventuale

1. Il Consiglio può sempre chiedere che una deliberazione della Giunta venga sottoposta a controllo; la deliberazione consiliare non dev'essere specificamente motivata, ma deve essere adottato entro il termine stabilito dalla legge.
2. Le deliberazioni della Giunta delle quali essa non abbia chiesto il controllo, vengono dal Segretario trasmesse, nel testo integrale ai capigruppo contestualmente alla pubblicazione, se riguardanti:
 - a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
 - b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
 - c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
3. La consegna è fatta nel recapito da ciascun capogruppo espressamente segnalato per iscritto.

4. L'eventuale richiesta di sottoposizione al controllo avanzata dalla quinta parte dei consiglieri dev'essere presentata entro il termine di legge al Segretario per iscritto, debitamente sottoscritta, e deve indicare i motivi di censura per illegittimità (norme violate, incompetenza, contrasto con atti fondamentali del consiglio).
5. Incombe al Segretario la tempestiva trasmissione dell'atto impugnato e della richiesta dei consiglieri all'Organo di Controllo.

CAPO 3^: RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 107

Titolarità

1. Il Consiglio intrattiene rapporti con altri Enti attraverso il suo Presidente ovvero mediante il conferimento di un incarico a' sensi del precedente articolo 13.
2. Il Presidente o l'incaricato riferiscono periodicamente, per iscritto o direttamente in seduta.

PARTE TERZA DISPOSIZIONI FINALI

ART. 108

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione e del prescritto controllo di legittimità.
2. Sino a quando non si siano tenute le elezioni nelle forme previste dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, non trovano applicazione le disposizioni conseguenti alle disposizioni inefficaci, per la stessa ragione, previste dallo Statuto e precisamente quelle dettate dai precedenti articoli 8 – 10, comma 2 – 23 – 64, comma 4 – 90 – 91 – 93 – 94 – 96, comma 3.

ART. 109

Modificazioni successive

1. Il presente Regolamento non può essere modificato prima di un anno dalla sua entrata in vigore.
2. Le successive modificazioni che si rendessero opportune sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Nell'ipotesi che vengano sanciti per legge o per Statuto nuovi principi o dettate nuove disposizioni incidenti sul presente Regolamento, esso deve essere adeguato entro i centottanta giorni successivi alla rispettiva entrata in vigore, sempreché non siano previsti nelle stesse fonti più ravvicinati termini.

ART. 110

Diffusione del Regolamento

1. Il presente Regolamento dovrà essere adeguatamente diffuso tra i Consiglieri ed il personale di ruolo; inoltre dovrà essere consegnato a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 111

Rinvio ed interpretazione

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si dovrà far riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Quando l'interpretazione delle norme regolamentari comporti incertezza nell'applicazione, il Presidente del Consesso decide, sentito, anche seduta stante, il parere dei capigruppo presenti.

